COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 479

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza (3406);

AMADEI GIUSEPPE: Promozione alla qualifica di primo segretario del personale della carriera di concetto del ruolo dei segretari di polizia (1953);

DE GRAZIA: Estensione della legge 20 febbraio 1958, n. 98, agli archivisti di pubblica sicurezza forniti di titolo di studio medio superiore (2° grado) (2531) . . 479

PRESIDENTE 479, 482, 484, 485, 487, 488, 491, 492, 493

COLLESELLI, *Relatore* 479, 483, 491

DI PRIMIO 483

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 482, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 493, 497, 498

JACOMETTI 483

NANNUZZI 482, 486, 490, 491, 492, 493, 497, 498

NUCCI 487, 491

PITZALIS . . . 486, 487, 488, 491, 493, 498

RUFFINI 491

SGARLATA 491

TOZZI CONDIVI 483, 484, 485, 486, 491, 492

Votazione segreta:

PRESIDENTE 499

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Carcaterra, Colleselli e De Mita.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza (3406); Amadei Giuseppe: Promozione alla qualifica di primo segretario del personale della carriera di concetto del ruolo dei segretari di polizia (1953); De Grazia: Estensione della legge 20 febbraio 1958, n. 98, agli archivisti di pubblica sicurezza forniti di titolo di studio medio superiore (2° grado) (2531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Amadei Giuseppe: « Promozione alla qualifica di primo segretario del personale della carriera di concetto del ruolo dei segretari di polizia » e di iniziativa del deputato De Grazia: « Estensione della legge 20 febbraio 1958, n. 98 agli archivisti di pubblica sicurezza forniti di titolo di studio medio superiore 2° grado) ».

Prego l'onorevole Colleselli di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

COLLESELLI, *Relatore* Prima di riferire in modo dettagliato sui lavori svolti dal Co-

mitato ristretto e sui risultati di tali lavori e prima di passare all'esame dei vari articoli e delle tabelle, penso sia opportuno accennare brevemente a quelli che sono i criteri fondamentali del disegno di legge.

Il disegno di legge tende al perfezionamento del programma di riforme della pubblica sicurezza attuato in questi anni, riforme intese a rendere sempre più idonei i quadri di questo corpo ai compiti delicati da esso svolti di protezione e di sicurezza sociale e civile in genere. I risultati che si sono ottenuti possono essere considerati senz'altro positivi, dal momento che si è verificato un concreto perfezionamento nei quadri non soltanto di carattere professionale e di carattere addestrativo ma anche di carattere morale (inteso nel senso più lato della parola, per quanto concerne, cioè, un adeguato grado di preparazione per la prevenzione e la repressione dei fatti criminosi). Il disegno di legge inoltre, apporta un altro dato positivo, quello cioè, di rendere omogenea questa riforma anche sul piano amministrativo sotto il profilo dei compiti istituzionali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Hanno dato risultati positivi alcuni provvedimenti, come l'istituzione dell'Accademia di polizia e dei vari corsi di specializzazione e la legge introduttiva dello stato giuridico ed economico degli ufficiali e dei sottufficiali, delle guardie di pubblica sicurezza. Tuttavia, per ottenere una riforma ancora più omogenea di tutta la Pubblica sicurezza, si impone, in questo momento, la necessità di completare questo quadro con il riassetto delle carriere civili del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza. A questo fine, fondamentale sono nel disegno di legge gli articoli 7 e 18.

Per quanto riguarda l'articolo 7, fondamentale in esso è il punto concernente il trasferimento all'Amministrazione civile dell'interno dell'attuale ruolo del personale delle carriere civili della pubblica sicurezza, (carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria). Con questo trasferimento noi veniamo a dare al Ministero dell'interno un'unica amministrazione e la disponibilità di personale, che servirà a porre fine a quella disfunzione da più parti lamentata.

Ma, per andare con ordine, vorrei accennare brevemente ai primi articoli della legge, con particolare riguardo a quelli che sono stati oggetto di discussione e di modifica in sede di Comitato ristretto.

Sull'articolo 1 sono state espresse numerose riserve, particolarmente dall'onorevole Nannuzzi, il quale ritiene che l'attuale dizione di questo articolo non consenta di parlare di una riforma in senso civilistico anche perché, con esso, il corpo di polizia potrebbe andare al di là dei suoi compiti istituzionali di pubblica sicurezza.

Il Comitato ristretto ha elaborato una prima ristrutturazione di questo articolo 1, ma non so se essa sia sufficientemente adeguata per superare le preoccupazioni del gruppo comunista, cosa questa che decideremo nel corso della discussione.

Nell'articolo 2 sono contenute disposizioni relative alla carriera del personale direttivo della pubblica sicurezza. In particolare, tale articolo, allo scopo di richiedere ai funzionari di pubblica sicurezza più elevate qualità, senso di responsabilità, specializzazioni varie, prevede l'accertamento medico legale anche per la carriera amministrativa, in analogia a quanto per il passato era richiesto per i soli ufficiali di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 riguarda i requisiti fisici e psicoattitudinali, che devono essere accertati da competente commissione medica.

Con l'articolo 4, e allegata tabella, è prevista la nuova strutturazione dell'organico dei funzionari di pubblica sicurezza. Va qui considerata la particolare situazione venutasi a creare, per varie cause, in tale organico. Essa richiede una adeguata ristrutturazione del ruolo, che tenga conto delle nuove esigenze dei servizi istituzionali ed anche di quelle del personale, il quale attualmente vede gravemente compromessa la giusta aspettativa di carriera, in quanto per un'antiquata legislazione molti gradi della pubblica sicurezza sono praticamente bloccati.

L'articolo 5, con tabella annessa, intende, in particolare, porre rimedio alle gravi difficoltà che si presentano, soprattutto in questo momento, nella qualifica di commissario, dalla quale non è possibile avanzare in carriera prima di 15 anni ed anche più.

Il Comitato ristretto ha apportato alcune modifiche anche per quanto riguarda le assunzioni e i concorsi, soprattutto per la parte riguardante le riserve di posti nei concorsi per la carriera direttiva del settore amministrativo della pubblica sicurezza.

Vi erano, infatti, in precedenza alcune riserve, come quella di un terzo dei posti in favore degli orfani dei caduti della pubblica sicurezza e delle forze di polizia.

Qui viene introdotta una norma, per cui vengono ammessi ai posti direttivi i provenienti dalla Accademia di polizia, purché abbiano superato il biennio prescritto e abbiano il titolo della promozione a sottotenente. Il Co-

mitato ristretto ha, tuttavia, ridotto ad un quarto i posti riservati, anche per una ragione di equità e, soprattutto, per prevenire la eventualità che il grosso delle assunzioni nei quadri dirigenti della pubblica sicurezza fosse rappresentato dai provenienti dall'accademia. A mio avviso, occorrerà aggiungere una norma per stabilire il modo di assunzione di questo quarto e le garanzie relative. Questi primi articoli, quindi, riguardano l'assetto dei quadri dirigenti della pubblica sicurezza.

L'articolo 7, come ho già detto, riguarda il trasferimento all'Amministrazione civile dell'interno degli attuali ruoli del personale delle carriere esecutive, di concetto ed ausiliarie. Il passaggio all'amministrazione civile, senza toccare i delicati compiti istituzionali, viene a garantire il libero esercizio dei diritti sindacali che, fino a questo momento, non esisteva. Il riconoscimento del libero esercizio dei diritti sindacali viene fatto in analogia con quanto avviene per tutte le altre amministrazioni. Inoltre, con questo passaggio, si ottiene anche un miglior impiego del personale di pubblica sicurezza, dal momento che esso viene adibito a servizi interni dopo un periodo di tempo durante il quale ha svolto servizi esterni che, in un certo qual modo, hanno prodotto un logorio fisico di non scarsa entità.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 prevedono il trasferimento alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno degli altri ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Il passaggio naturalmente avviene con la garanzia di mantenere nel nuovo ruolo tutti i diritti acquisiti sul piano giuridico ed amministrativo.

L'articolo 12 riguarda la riserva di posti, a carattere esclusivo, nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno in favore dei sottufficiali e dei graduati delle forze armate e dei corpi di polizia in genere.

Anche questo è un problema che è stato sollevato più volte nella nostra Commissione e che, finalmente, trova la sua soluzione in questo articolo 12.

L'articolo 13 riguarda i concorsi, con le riserve e le facilitazioni consuete e le garanzie più ampie, per quanto riguarda i diritti precedentemente acquisiti.

L'articolo 14 è stato concepito al fine di evitare qualsiasi eventuale negativa conseguenza al personale delle carriere esecutive dell'amministrazione civile dell'interno, a seguito della fusione dei ruoli. Viene così prevista la possibilità, per tale personale, di ottenere l'inquadramento, nel primo quinquennio di applicazione della legge, nel ruolo della carriera di concetto amministrativa, nella qualifica iniziale.

L'articolo 15 contiene una norma transitoria e forse, in sede di coordinamento, sarà opportuno spostarlo alla fine dell'articolato. Tale norma vuole facilitare il trasferimento dei sottufficiali più anziani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle carriere del personale civile.

L'articolo 16 prevede che il soprannumero derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 venga riassorbito nella misura del 50 per cento delle successive vacanze. Ciò per consentire all'amministrazione di potersi avvalere, almeno per la metà dei posti del grado iniziale, anche di personale più giovane.

Anche l'articolo 17 è stato modificato in sede di Comitato ristretto. In origine esso prevedeva che questo riassetto e trasferimento dei ruoli alle dipendenze dell'amministrazione civile dell'interno venisse attuato in sette anni, mentre poi abbiamo ritenuto questo termine eccessivamente lungo e, quindi, proposto la riduzione di esso a 5 anni, lasciando all'amministrazione la possibilità, in questi limiti, di provvedere anche entro un periodo di tempo inferiore.

L'articolo 18 riguarda gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Esaminando la tabella, potremo in seguito dire come il Comitato ristretto abbia discusso a lungo per integrare le proposte originarie del disegno di legge, sopratutto per quanto riguarda la carriera dei marescialli, dei brigadieri e dei vicebrigadieri. In linea di massima, per ogni tabella, abbiamo adottato il principio di elevare il numero dei posti al vertice della carriera, in modo da rendere più scorrevole la carriera iniziale, sopratutto per quanto riguarda il passaggio dal grado di vicebrigadiere e brigadiere a quello di maresciallo ed anche da quello di appuntato di pubblica sicurezza a quello di brigadiere.

L'articolo 19 consente la partecipazione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere per il periodo di 5 anni anche alle guardie di pubblica sicurezza che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni. Noi abbiamo tolto questo limite, nella convinzione che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso l'intera impostazione generale del disegno di legge.

Gli articoli successivi, si riferiscono alle norme transitorie. Il Comitato ristretto, esaminando i singoli articoli, vi ha apportato delle

modifiche attenendosi alle integrazioni suggerite dalla II Commissione. È stato proposto un articolo aggiuntivo riguardante il personale che viene colpito dai limiti di età per il collocamento a riposo al 31 dicembre 1970, e viene ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo di concetto di segretario di polizia e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico transitorio delle carriere di concetto di cui al decreto 1947.

Per il resto il Comitato ristretto ha modificato le singole tabelle al di la dei suggerimenti dati dalla II Commissione. È opportuno, sottolineare che, per quanto riguarda la copertura, le modificazioni e le integrazioni delle singole tabelle non hanno inciso sulla copertura finanziaria non comportando oneri aggiuntivi, per cui non è necessario sentire nuovamente la Commissione competente. Inoltre, poiché la previsione dell'aumento di spesa nell'ambito del bilancio del Ministero stesso è stata fatta con criteri piuttosto larghi, credo che anche le ulteriori modifiche, che potranno essere apportate alle tabelle non incontreranno difficoltà dal punto di vista finanziario.

Concludo questo mio breve intervento affermando ancora una volta che con il trasferimento sopra ricordato nei ruoli dell'amministrazione dell'interno, si compie un notevole passo avanti nell'assetto generale, nel perfezionamento della Pubblica sicurezza e nell'adeguamento di essa ai compiti della società moderna. In conclusione, si può dire che si crea un corpo di polizia non inteso nel senso « repressivo » ma volto allo svolgimento di delicati compiti di protezione e di sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge oggi al nostro esame in sede legislativa ha estrema importanza dal momento che risolve problemi relativi al personale che si trascinavano ormai da oltre 20 anni. Le modifiche apportate dal Comitato ristretto, sopratutto alle tabelle, ne fanno la prima legge organica, che disciplina in modo preciso tutto il settore. Le modifiche delle tabelle si inquadrano in una visione moderna dei compiti della polizia, visione moderna nella quale il concetto civilistico ha la prevalenza su esigenze proprie di altri settori. Inoltre, tali modifiche servono a rivedere le carriere in una visione capace di inquadrarsi nei nuovi compiti svolti dalla polizia sul piano amministrativo. Infine, con questo provvedimento, si è messo ordine in un settore che fino a questo momento ha formato oggetto di polemiche e di approfondimenti. Si è, cioè, cominciato a rivedere il rapporto tra Stato, comuni ed enti locali nel senso di alleviare questi ultimi da compiti, oneri e spese corrispondenti ad attività non proprie di tali enti. Sappiamo, infatti, che lo Stato si avvaleva, nelle prefetture e in altri uffici periferici, dell'opera di impiegati degli enti locali, mentre le relative spese erano a carico di questi ultimi. Questa spesa cozzava contro i concetti affermati più volte in sede parlamentare, tanto che la circolare « Taviani » ha posto l'obbligo dell'immediata restituzione ai comuni di tutto il personale che non era legittimamente impiegato presso gli uffici delle prefetture e delle questure. Con questo provvedimento, quindi, si è risolto un grave problema da tempo prospettato dal Parlamento e ritengo che, proseguendo su questa strada, si realizzerà una più perfetta corrispondenza fra Esecutivo e Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli, nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

ART. 1

La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è disciplinata da un particolare ordinamento rispondente agli speciali compiti istituzionali di polizia attribuiti a tali funzionari.

NANNUZZI. Già in sede di Comitato ristretto avevo sollevato a nome del mio gruppo, una questione pregiudiziale sull'articolo 1 nel testo presentato dal Governo. Ringrazio i colleghi che con me hanno fatto parte di quel Comitato per lo sforzo da loro compiuto nel cercare di accogliere nella nuova stesura di tale articolo le obiezioni e le perplessità da me rilevate, ma devo dichiarare che, nonostante ciò, rimane inalterata la nostra opposizione a detto articolo.

Per noi è pregiudiziale (e non vorrei che questo suonasse come un ricatto) che la Commissione e il Governo decidano la soppressione dell'articolo 1, da noi considerato del tutto estraneo al corpo della legge e non rispondente, inoltre, al titolo stesso di essa, che serve a configurarne i fini.

Noi non siamo contrari a che siano realizzate le « modifiche agli ordinamenti del

personale », di cui parla il titolo del disegno di legge, ma affermiamo che tali modifiche sono contenute soltanto dall'articolo 2 in poi; il che ci fa dire che l'articolo 1 è, oltre tutto, inutile, a meno che con esso non si voglia dare al Governo la possibilità di determinare quelli che in futuro dovranno essere i nuovi ordinamenti della polizia.

Dire, infatti, che « la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è disciplinata da un particolare ordinamento rispondente agli speciali compiti... », significa, in altre parole, che tale particolare ordinamento dovrà essere in seguito elaborato dal Governo. Ma, d'altra parte, non è affatto vero che la polizia ha dei compiti istituzionali « speciali »; essa ha dei compiti caratteristici delle proprie funzioni, ma nulla più. Attualmente, cioè, non esistono speciali compiti di polizia, a meno che li si voglia introdurre con un'apposita legge: in tal caso, però, ci si dica quali sono questi compiti e poi potremo anche esaminarli.

In sostanza, noi riteniamo che l'articolo 1 sia inutile, oltre che pericoloso, e ne chiediamo quindi la soppressione, non rispondendo esso né al titolo né alle finalità della legge.

COLLESELLI, *Relatore*. I timori manifestati dall'onorevole Nannuzzi non ritengo abbiano un fondamento, poiché l'articolo 1 non è pericoloso come a lui sembra essenda esso stato concepito al solo fine di sottolineare particolari funzioni del corpo della pubblica sicurezza, e specialmente di quei funzionari trasferiti ai nuovi compiti previsti dalla legge.

Non ho, comunque, delle riserve di principio da contrapporre alla richiesta di soppressione di tale articolo avanzata dall'onorevole Nannuzzi, in quanto non credo che la sua importanza sia tale da dar luogo al rinvio dell'approvazione di tale legge, come potrebbe far supporre il ventilato accenno ad una strenua opposizione del gruppo comunista.

Anche a me sembra che l'articolo 1 potrebbe indurre taluno a pensare che ponga delle nebulose riserve sulla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. Cosa dovrebbe significare, infatti, tale articolo? Significherebbe forse che questi sono funzionari direttivi, ma, per le particolari funzioni che esercitano, sono sottoposti a particolari ordinamenti che ne disciplinano l'attività?

Ma questo inciderebbe notevolmente sulla modernità delle funzioni di questo personale, al quale sarebbe opportuno assicurare una ampia libertà sindacale (a meno che non sia inquadrato in corpi militarizzati), visto che ha una doppia caratteristica, e, tuttavia, la prevalente è quella di appartenere pur sempre alla categoria del personale direttivo. Lo stesso dicasi per i funzionari delle questure che, non si sa bene in base a quale legge, non hanno la minima libertà sindacale. Io credo, onorevoli colleghi, che innanzi tutto di queste cose noi ci si debba occupare perché è indispensabile dare a tali funzionari la possibilità di difendere i propri diritti.

L'articolo così come è stato formulato mi lascia veramente perplesso. Non vorrei che dietro l'articolo si celassero delle riserve, delle limitazioni o certi indirizzi, che non si confanno alla volontà di inquadrare in un sistema più moderno e più efficiente le attività svolte in questo momento dalle forze di polizia.

JACOMETTI. A me sembra che la norma sia inutile e che, pertanto, convenga eliminare l'articolo 1.

DI PRIMIO. Concordo con la preoccupazione manifestata dall'onorevole Nannuzzi e, cioè, che l'articolo 1 non rispecchia il contenuto della legge. Non concordo, invece, con l'altra affermazione fatta dall'onorevole Nannuzzi, il quale sostiene che attraverso gli aggettivi posti nella formulazione dell'articolo, si viene a creare un corpo di pubblica sicurezza con una configurazione tale da porlo in contrasto con i princìpi fondamentali della nostra costituzione. A questo riguardo, credo sia opportuno modificare la dizione dell'articolo sopprimendo gli aggettivi « particolare » prima della parola « ordinamento » e « speciali » prima della parola « compiti ». Così la norma rimarrebbe di carattere programmatico e non potrebbe mai dar luogo ad interpretazioni tali da configurare la pubblica sicurezza come un ordinamento a carattere particolare nel senso che si discosta dai princìpi fondamentali della nostra costituzione.

L'articolo 2 completa l'articolo 1 prevedendo che ai funzionari di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni, di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali. Il richiamo alla legge del 1965, poi, ci dà tranquillità nel senso che non si tratta di creare un corpo speciale, ma di configurarne uno in conformità ai compiti, che gli sono istituzionalmente affidati.

TOZZI CONDIVI. Le argomentazioni portate a sostegno della pericolosità delle inter-

pretazioni che si possono dare all'articolo non mi convincono. Sappiamo, infatti, che il corpo di polizia costituisce una particolare branca dell'Amministrazione, per cui si presenta come un ordinamento speciale e con compiti speciali. Tutt'al più potrebbe osservarsi che l'articolo, non dicendo nulla di straordinario, può essere tranquillamente soppresso. Se questa è la volontà dei colleghi credo che convenga eliminare l'articolo proprio per evitare che venga sospeso l'esame di un provvedimento tanto atteso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 1 ha formato oggetto di ampio dibattito in sede di Comitato ristretto. Certamente la prima formulazione prestava il fianco ad un'abile critica, soprattutto nella espressione « corpo ad ordinamento particolare » nella quale si poteva ravvisare la volontà di trasformare il corpo civile di polizia in una specie di corpo militarizzato. Giustamente l'onorevole Nannuzzi rilevava che questo concetto andava contro il tessuto stesso del disegno di legge il quale mira a dare rilievo agli aspetti amministrativi dell'attività della polizia. Si ravvisava cioè un contrasto profondo fra contenuto programmatico dell'articolo 1 ed il resto del disegno di legge. La prima formulazione sembrava inoltre avere valore di una specie di delega al Governo per apportare non si sa quali modifiche in senso decisamente contrario agli orientamenti del Parlamento e, in modo particolare, di questa Commissione. Pertanto, è stata trovata una formula conciliativa. Allo stato attuale delle cose il Governo non può che rimettersi alla Commissione dal momento che, insistendo sull'articolo e sostenendolo in Aula, potrebbe convalidare il timore che gli aspetti negativi, che sono stati aspramente criticati, siano i criteri ispiratori del disegno di legge. Questo non è assolutamente vero dal momento che intenzione del Governo non è quella di addivenire alla costituzione di un corpo militarizzato, come risulta dal testo del disegno di legge, ma alla strutturazione moderna e funzionale della pubblica sicurezza in modo da farla corrispondere alle mutate esigenze della società italiana. È nelle nostre intenzioni, poi, enucleare dalla generalità degli statali, attraverso uno specifico ordinamento, questo corpo formato da individui, che devono svolgere compiti particolari anche sul piano fisico.

Trovare, però, una formula che traduca in termini concreti questi elementi è stato estremamente difficile e, per quanto ci si sia sforzati, i risultati non sono stati sodisfacenti.

Per queste considerazioni, quindi, non desidero affatto scatenare una battaglia politica su un problema che è, sì, molto importante nel quadro della visione che noi avevamo, ma che non è tale da giustificare la rimessione del provvedimento all'Assemblea; in quella sede, poi, il Governo si troverebbe in difficoltà in quanto dovrebbe difendere una formula che potrebbe sembrare addotta a sostegno di intenzioni, che invece non sono mai esistite.

PRESIDENTE. Due ordini di considerazioni sono emersi nel corso di questo breve dibattito in favore della soppressione dell'articolo 1: da un lato il fatto che esso contiene delle affermazioni preoccupanti non tanto dal punto di vista strettamente, da quello politico; dell'altro, perché esso introdurrebbe in ogni caso una norma inutile.

L'onorevole Di Primio ha proposto di sopprimere due parole dell'articolo, il che dovrebbe essere sufficiente per eliminare le preoccupazioni politiche: si tratta delle parole « speciale » e « particolare ». In tal modo però diventa ancor più valida la seconda obiezione quella, cioè, relativa all'inutilità dell'articolo.

Gli onorevoli Nannuzzi, Pitzalis, Jacometti e Tozzi Condivi, dal canto loro, propongono la soppressione dell'articolo 1, cui il relatore non si è dichiarato contrario; il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi in proposito alle decisioni della Commissione in quanto se il disegno di legge dovesse essere rimesso all'Assemblea, in quella sede il Governo potrebbe apparire difensore di un significato dell'articolo 1, che, invece, non si è mai voluto ad esso attribuire.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali ».

TOZZI CONDIVI. Vorrei un chiarimento a proposito della portata di questo articolo. Poiché nell'articolo seguente sono previsti per i nuovi assunti gli stessi accertamenti medico-

legali di cui si parla nell'articolo 2, è da presumere che quest'ultimo si riferisca a quei funzionari che sono già in servizio. Ma, allora, io chiedo: se questi non risultassero idonei, quali provvedimenti sarebbero presi nei loro confronti?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Tengo a dichiarare formalmente che la norma contenuta nell'articolo 2 si riferisce solamente a coloro che devono ancora essere assunti.

TOZZI CONDIVI. Questo non è affatto chiaro; se il significato della norma è veramente quello attribuitogli dal Sottosegretario, allora non si fa altro che duplicare la norma contenuta nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Effettivamente dall'attuale sistematica e dalla lettera degli articoli 2 e 3 potrebbero sorgere degli equivoci. Propongo, quindi, di approvare l'articolo 2 nel testo attuale, con l'intesa, però, che, in sede di coordinamento, tale articolo sarà trasformato in ultimo comma dell'articolo 3, in modo che non sussistano dubbi sul fatto che agli accertamenti medico-legali dovranno essere sottoposti solamente i nuovi immessi in carriera.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i beneficî previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo, contrariamente a quanto stabilito dal Comitato ristretto, opportuno mantenere il secondo comma del testo originario, cioè: « Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Propongo, quindi, che tale comma venga reinserito.

Credo, inoltre, che, per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno aggiungere, dopo il secondo comma dell'attuale testo del Comitato ristretto, un ulteriore comma del seguente tenore: « L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente ».

PRESIDENTE. L'articolo 3 sarà posto in votazione per divisione.

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a inserire tra il primo e il secondo comma, un comma aggiuntivo che riproduce il secondo comma dell'articolo 3 del testo originario del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma divenuto, a seguito dell'approvazione del precedente emendamento, terzo comma.

(*È approvato*).

Vi è, poi, un altro emendamento del rappresentante del Governo tendente ad inserire un ulteriore comma, di cui do lettura: « L'am-

missione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'accademia del corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente ».

TOZZI CONDIVI. Non mi sembra che la dizione di questo emendamento sia troppo chiara. Forse sarebbe bene specificare con una formula più esauriente che se, ad esempio, vi sono 40 posti a concorso, 10 sono riservati ai primi 10 in graduatoria al termine del corso di cui si parla. Infatti, l'attuale dizione di questo emendamento risulterebbe più restrittiva rispetto a quanto detto nel precedente comma dell'articolo.

PITZALIS. Con questo emendamento non si configura più il concorso ma un'assegnazione di posti in base alla graduatoria. È necessario, invece, procedere con il concorso al quale possono partecipare coloro che hanno superato il corso presso l'accademia di pubblica sicurezza.

NANNUZZI. Non è una riserva di posti da assegnare, è una riserva di posti per il concorso.

PITZALIS. Qui si tratta di trasferire il personale dalla carriera militare alla carriera direttiva ed in questo trasferimento un quarto dei posti è riservato a quelli che provengono dalla carriera militare. Questa riserva, però, deve essere disposta al fine di partecipare al concorso e non per l'assegnazione da farsi in base ad una graduatoria conseguita nell'accademia militare.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo iniziale prevedeva una riserva di posti per gli orfani e per gli ufficiali provenienti dall'accademia delle guardie di pubblica sicurezza nella misura di un terzo. Questo problema è stato ampiamente dibattuto in sede di Comitato ristretto dove sono state prospettate tesi contrapposte. Da una parte, è stato fatto osservare che il rilievo che si voleva dare alla preparazione del personale di pubblica sicurezza mal si conciliava con l'aver ammesso al concorso elementi sprovvisti della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e che hanno frequentato soltanto un biennio di accademia. Dall'altra parte, è stato risposto che i corsi specifici di preparazione professionale svolti nell'accademia danno una conoscenza della materia forse superiore a quella dei laureati.

Su questa tesi sono state fatte alcune considerazioni e, cioè, che la preparazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza riguarda settori, che non sempre sono coincidenti con quelli di polizia vera e propria. dei commissariati, dei distretti e delle questure di polizia.

Al fine si è giunti ad un compromesso nel senso, cioè, che è stata eliminata la riserva di un terzo dei posti, dando però a questo personale proveniente dall'accademia la possibilità di partecipare al concorso nella misura di un quarto dei posti messi a concorso. Non si tratta, quindi, di « assegnazione di posti » ma della possibilità di partecipare al concorso nella misura di un quarto del numero dei posti stabiliti. Così, ad esempio, se è bandito un concorso per 40 posti, dieci allievi dell'accademia potranno partecipare ad esso. Può darsi che tutti e dieci riescano vincitori come può verificarsi il caso che nessuno di essi vinca. Anche da un punto di vista logico il criterio è da accettare in quanto, nell'ipotesi che nessuno di essi riesca vincitore, si può, a maggior ragione, ritenere che non sarebbero riusciti gli altri che nella graduatoria presso l'accademia si sono classificati con un punteggio minore. D'altro canto è giusto che siano i migliori a partecipare al concorso.

TOZZI CONDIVI. La mia obiezione malgrado i chiarimenti del Sottosegretario resta valida. Non vedo come si possa seguire il criterio di scegliere un certo numero di allievi (nella misura di un quarto rispetto al numero dei posti messi a concorso) tra i primi della graduatoria, quando poi vi deve essere un concorso pubblico che serve ad accertare la qualità e la capacità dei singoli individui i quali, tra l'altro, dopo l'accademia possono benissimo avere perfezionato, su livelli diversi, la loro preparazione.

Noi attribuiamo in questo modo un privilegio consistente nel partecipare al concorso senza avere titolo di studio. E quale principio adotteremo, in ipotesi, per escludere da questo beneficio tutti coloro che fossero decimi a pari merito, o magari primi a pari merito? Se, cioè, tanto per fare un esempio, ai primi dieci posti risultano venti persone, quale criterio verrà seguito, quanti ne saranno ammessi?

Non possiamo agire con leggerezza, perché il privilegio in questione è molto importante, avendo rilievo per la stessa partecipazione al concorso.

Pregherei, quindi, la Commissione di studiare con attenzione il problema, dichiarando nel contempo che queste mie osservazioni

non sono dovute ad un'opposizione alla legge bensì al desiderio di renderla, per quanto è possibile, migliore.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Credo si debba considerare anche un'altra ipotesi, quella cioè di far partecipare tutti al concorso. Anche questa soluzione presenta, però, degli inconvenienti, in quanto, ammesso che tutti risultino primi a pari merito, ne potrebbero essere immessi solamente per l'ammontare di un quarto dei posti a concorso. Ciò significa che una selezione deve in ogni caso essere fatta e, quindi, credo sia opportuno servirsi a questo scopo di un metro ben definito, come è appunto quello della posizione in graduatoria alla fine del corso.

Prego, quindi, la Commissione di voler mantenere il testo elaborato in sede di Comitato ristretto, e che è il risultato di un equilibrio faticosamente raggiunto in quella sede, e che si rischierebbe di compromettere definitivamente se si insistesse nel ricercare una soluzione migliore che, per altro, a mio avviso, non è configurabile.

PITZALIS. Vorrei fare un esempio pratico. Se viene bandito un concorso per 40 posti, di cui 10 riservati ai provenienti dall'accademia, quanti di quelli che hanno frequentato tale accademia potranno partecipare al concorso, 10 o più di 10?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Solamente dieci.

PITZALIS. Ma, allora, questo non è un concorso, ma un'assegnazione di posti, o quanto meno una figura ibrida, in quanto il concorso, per essere tale, richiede che vi sia un numero di posti limitato ed un illimitato numero di concorrenti. E, poiché, tra l'altro, noi chiediamo a questi concorrenti di aver superato l'accademia di polizia (titolo sulla cui validità, vi sarebbe molto da discutere) li dobbiamo mettere tutti in condizione di partecipare al concorso. Nulla vieta, poi, che alcuni siano assunti ed altri soltanto dichiarati idonei, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che il concorso sia tale, e non costituisca soltanto una designazione fatta in base ai risultati di un corso che, tra l'altro, nulla ha a che vedere con la carriera in cui i vincitori saranno immessi.

NUCCI. Desidero sottolineare che la riserva di un certo numero di posti fatta a favore di coloro che sono in possesso di determinate qualifiche non è certo una novità per il nostro ordinamento, in quanto capita spesso che in aggiunta al titolo di studio e ad altri requisiti vengano richieste particolari condizioni. In questo caso, si fa un'eccezione, ammettendo al concorso persone non laureate, eccezione cui si è giunti, ci ha detto il Sottosegretario, dopo aver accertato che nei corsi dell'accademia si studiano anche materie che mettono l'accademista in condizione di poter adeguatamente partecipare al concorso.

In definitiva, quindi, io credo che introdurre il criterio della posizione in graduatoria sia quanto mai logico, poiché ciò serve proprio a giustificare l'eccezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, nel testo di cui ho dato lettura e che, se approvato, diverrà quarto comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 3.

(*Sono approvati*).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.

Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblic asicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti mes-

si a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.

In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, un anno di anzianità nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella *A* allegata alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 5, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quindici per cento in ciascuno dei tre anni successivi, computando per intero la frazione di posto, e dei rimanenti posti nel quinto anno ».

L'onorevole Pitzalis ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole*: « quaranta per cento nel primo anno, del quindici per cento in ciascuno dei tre anni successivi » *con le altre*: « del 40 per cento nel primo e secondo anno, del venti per cento nel terzo anno »; emendamento che tende ad abbreviare i tempi di attuazione.

PITZALIS. In effetti, normalmente i ruoli in soprannumero sono attuati in tre anni, in quanto vi sono dei funzionari molto anziani che se dovessero aspettare 5 anni non potrebbero usufruire di questo beneficio, poiché nel frattempo cesserebbero dal servizio per raggiunti limiti di età.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sull'emendamento Pitzalis mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 5, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto ».

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

Il ruolo dei segretari di polizia di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è trasferito, con la dotazione organica stabilita nella allegata tabella *B*, alla Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati di cui sopra esercitano le funzioni già previste dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

(*È approvato*).

ART. 8.

Sono soppressi:

a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle *C* e *D* che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241.

L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio è disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.

L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di Pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera *b*) del presente articolo svolgono le funzioni già previste dall'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso.

Il personale appartenente a detto ruolo è inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella *E* che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 10.

I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di seconda classe e superiori sono stabilite come dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Sono, altresì, trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:

a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) gli avventizi di terza categoria della Amministrazione della Pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in sopran-

numero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati della predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o verrà inquadrato ed è riassorbito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni in base alle quali è stato collocato in soprannumero.

Non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili:

nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'Interno:

a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

b) un attavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilità proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'Interno:

c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato:

d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'Interno:

e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età;

f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da cause di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:

g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età.

Ai Fini della riserva dei posti di cui alle lettere *e*) e *g*) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parità di tale data, dalla anzianità di servizio.

Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere *b*) e *f*) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od usciere, può essere conferito a coloro i quali saranno ritenuti idonei a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procederà mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procederà mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n,. 3 ».

L'onorevole Sgarlata ha presentato il seguente emendamento: *aggiungere alla lettera e*), *dopo la parola* « appuntati », *le parole* « e guardie ».

NANNUZZI. Propongo un emendamento all'emendamento nel senso di aggiungere le parole: « guardie e guardie scelte ».

TOZZI CONDIVI. Dando questa qualifica di usciere alle guardie e alle guardie scelte non facciamo eventualmente una promozione ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No ! Il posto di usciere è ambito perché più di comodo; non rappresenta, tuttavia, una promozione, dal momento che il trattamento economico degli appuntati e delle guardie non è inferiore a quello dell'usciere.

NANNUZZI. Vorrei osservare a proposito di tale emendamento che se vengono riservati soltanto dei posti per gli appuntati, ciò significa che si renderà libero un congruo numero di posti in questo grado cui potranno essere promosse delle guardie scelte. Se, invece, si stabilisce che questi posti di usciere possono essere occupati anche da guardie e guardie scelte si limita la possibilità, all'interno della pubblica sicurezza, di progredire nella carriera verso il grado di appuntato.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole al mantenimento del testo del Comitato ristretto.

RUFFINI. Sono pienamente d'accordo con il collega Nannuzzi, e vorrei solamente aggiungere, proprio in riferimento all'interruzione del Sottosegretario , che ci ha detto che questi posti sono particolarmente ambiti, che la possibilità di ottenere questo vantaggio dovrebbe essere, innanzi tutto, data agli appuntati, che sono in grado superiore a quello delle guardie o guardie scelte. Anche io, quindi, propongo che rimanga inalterato il testo del Comitato ristretto.

SGARLATA. L'emendamento è giustificato dal fatto che fino ad oggi le guardie non hanno potuto partecipare, per limiti di età, ai concorsi per appuntato; con questo emendamento, io intendevo dare anche alle guardie questa possibilità, ma non ho alcuna difficoltà a ritirarlo qualora l'orientamento della Commissione sia sfavorevole al suo accoglimento.

PITZALIS. Vorrei aggiungere, in favore dell'emendamento, che con la legge che stiamo approvando renderemo molto più veloci le progressioni di carriera, sopratutto per i passaggi dal grado di guardia scelta a quello di appuntato, passaggi che in futuro saranno indubbiamente molto più numerosi di quanto non siano oggi. È per questo motivo che ritengo sia opportuno dare anche al personale più anziano la possibilità di usufruire di questo beneficio, la cui concessione, d'altra parte, non è automatica, ma subordinata alla disponibilità di posti ed ai meriti o titoli degli aspiranti. Ciò significa che gli appuntati avranno sempre maggiori probabilità di passare all'altra carriera, ma se non vi fossero appuntati che aspirano a questo beneficio (l'ipotesi non è soltanto teorica) sarebbe giusto dare anche alle guardie scelte la possibilità di proporre la propria candidatura.

NUCCI. Vi è una legge generale che regola già il passaggio degli appartenenti a corpi militarizzati all'amministrazione civile e, a mio avviso, questa norma è stata introdotta proprio in relazione alla particolare situazione degli appuntati che dovrebbero essere collocati in pensione all'età di 50 anni, mentre nell'amministrazione civile possono rimanere in servizio fino all'età di 65 anni.

COLLESELLI, *Relatore*. Proprio per i lavori compiuti nel Comitato ristretto ed anche per il fatto che gli appuntati che passano all'amministrazione civile lasciano maggior posto alle guardie, debbo, con rammarico, dichiararmi contrario all'emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo alle dichiarazioni del Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarlata insiste sul suo emendamento ?

SGARLATA. Non insisto, signor Presidente e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« I concorsi già banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.

I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle *B*, *C*, *D* e *E* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera di con-

cetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 7, possono essere conferiti nella qualifica di vice segretario:

1) agli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ovvero al soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che rivestano le qualifiche di archivista capo, primo archivista ed archivista;

2) agli impiegati inquadrati nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le qualifiche di primo coadiutore, coadiutore e primo stenografo o dattilografo di cui all'allegata tabella *C*.

Il passaggio previsto dal precedente comma è subordinato al superamento di un colloquio che verrà bandito annualmente in relazione ai posti disponibili e verterà su « Elementi di diritto costituzionale e amministrativo ».

Coloro che non conseguono l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui; coloro che conseguano la idoneità possono partecipare ai successivi colloqui ovvero chiedere di essere inseriti, in base alla votazione riportata, nelle relative graduatorie.

Gli impiegati del soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che siano risultati idonei nei concorsi previsti dall'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie dei colloqui anche in base alla votazione riportata nei predetti concorsi.

L'ammissione al colloquio è disposta, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in base ai precedenti di carriera.

L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza dagli impiegati nominati ai sensi dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi copreso quello della progressione di carriera, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salva, in ogni caso, la posizione di ruolo dei segretari di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del comma precedente sulla valutazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza si applica, corrispondentemente, anche agli impiegati delle carriere esecutive nominati nel ruolo dei segretari di polizia mediante normali pubblici concorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio alla data stessa ».

TOZZI CONDIVI. Nel secondo comma di questo articolo si afferma che coloro che non conseguono l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui. Vorrei sapere che cosa si intende per « successivi colloqui ».

NANNUZZI. La norma è chiarissima: chi è risultato idoneo può partecipare ai successivi colloqui, chi non è risultato idoneo non può parteciparvi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione:

ART. 15.

Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto riservati ai sensi dell'articolo 12 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano già compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di età.

Per il personale di cui al precedente comma l'aver già acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parità della data anzidetta dall'anzianità di servizio maturato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'Interno.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

« Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 7, 8, 9 e 10 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture o agli uffici centrali del Ministero ed è fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

PITZALIS. Volevo proporre un emendamento inteso a ridurre da 5 a 3 anni il termine previsto dall'articolo. Tre anni, infatti, è il termine generalmente usato per procedere a queste trasformazioni. Preoccupazioni non lievi desta in me l'ultima parte dell'articolo che fa divieto di reimpiegare questo personale presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Già il Comitato ristretto aveva ridotto il termine portandolo da 7 a 5 anni. Credo che anche nel termine di 3 anni forse si potrà fare quello che ci si era proposti di attuare in 5 anni. Per questo motivo accetto l'emendamento presentato dall'onorevole Pitzalis.

NANNUZZI. Se l'amministrazione lo fa in 5 anni può darsi che riesca a facilitare coloro che non intendono trasferirsi dalla sede centrale al capoluogo perché, essendo oramai vicini alla pensione, trovano scomodo spostarsi con tutta la famiglia.

PITZALIS. La mia preoccupazione per quanto dispone l'articolo resta. Infatti, dalla impossibilità del reimpiego potrebbe nascere la possibilità che questo personale venga impiegato per servizi di istituto diversi da quelli consentiti dalla legge.

Tuttavia non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

Per il personale che per limiti di età è collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 è ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'Interno e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il personale dei ruoli delle allegate tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 8 e 9, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, può chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un'aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 20.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza sono stabiliti in conformità alla tabella *G* allegata alla presente legge.

I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dalla entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.

ART. 21.

Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vice brigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 22.

Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 23.

All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle. Dò lettura della tabella *A*:

TABELLA *A*.

Ruolo organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Ispettori generali capi	N.	20
Questori	»	100
Vice questori	»	310
Commissari capi	»	726
Commissari . . . . . Commissari aggiunti e . . . . . Vice commissari		930
Totale . . .	N.	2.086

Lo pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *B*. Ne dò lettura:

TABELLA *B*.

Ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
500	Segretari Capi	30
402	Segretari Principali . . .	100
325	Primi Segretari	120
271	Segretari . . . . . Segretari Aggiunti . . . Vice Segretari	420
	Totale . . .	670

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *B*.

Ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
500	Segretari Capi	30
402	Segretari Principali . . .	100
325	Primi Segretari	120
271	Segretari . . . . . Segretari Aggiunti . . . Vice Segretari	400
	Totale . . .	650

Pongo in votazione la tabella sostitutiva del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *C*. Ne dò lettura:

TABELLA *C*.

Ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
325	Capi Ufficio Copia . . .	50
271	Primi Coadiutori (già Stenografi o Dattilografi di 1ª classe)	140

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
229	Coadiutori (già Stenografi o Dattilografi di 2ª classe) .	280
202	Primi Stenografi o Primi Dattilografi (già Stenografi o Dattilografi di 3ª classe)	770
180	Stenografi o Dattilografi (già Stenografi o Dattilografi di 4ª classe) . . .	
157	Stenografi aggiunti o Dattilografi aggiunti (già Stenografi o Dattilografi di 5ª classe)	
	Totale . . .	1.240

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *C*.

Ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
325	Capi Ufficio Copia . . .	50
271	Primi Coadiutori (già Stenografi o Dattilografi di 1ª classe)	140
229	Coadiutori (già Stenografi o Dattilografi di 2ª classe) .	280
202	Primi Stenografi o Primi Dattilografi (già Stenografi o Dattilografi di 3ª classe)	730
180	Stenografi o Dattilografi (già Stenografi o Dattilografi di 4ª classe) . . .	
157	Stenografi aggiunti o Dattilografi aggiunti (già Stenografi o Dattilografi di 5ª classe)	
	Totale . . .	1.200

Pongo in votazione la tabella sostitutiva del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *D*. Ne dò lettura.

TABELLA *D*.

Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
325	Archivisti Superiori . . .	75
271	Archivisti Capi	195
229	Primi Archivisti	400
202	Archivisti	800
180	Applicati	
157	Applicati Aggiunti . . .	
	Totale . . .	1.470

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *D*.

Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
325	Archivisti Superiori . . .	75
271	Archivisti Capi	195
229	Primi Archivisti	400
202	Archivisti	780
180	Applicati	
157	Applicati Aggiunti . . .	
	Tabella . . .	1.450

Pongo in votazione la tabella sostitutiva del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *E*. Ne dò lettura:

TABELLA *E*.

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
180	Commessi Capi	20
173	Commessi	240
159	Uscieri capi	898
151	Uscieri	
142	Inservienti	
	Totale . . .	1.158

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *E*.

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
180	Commessi Capi	20
173	Commessi	240
159	Uscieri capi	870
151	Uscieri	
142	Inservienti	
	Totale . . .	1.130

Pongo in votazione la tabella sostitutiva del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *F*. Ne dò lettura:

TABELLA *F*.

Dotazioni organiche delle qualifiche di Interprete superiore o Ispettore superiore, di Interprete principale o Ispettore principale di 1ª classe o di Primo Interprete o Ispettore principale di 2ª classe del ruolo organico transitorio del personale di concetto, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
500	Interpreti superiori o Ispettori superiori	18
402	Interpreti principali o Ispettori principali di 1ª classe	29
325	Primi interpreti o Ispettori principali di 2ª classe	61

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *F*.

Dotazioni organiche delle qualifiche di Interprete superiore o Ispettore superiore, di Interprete principale o Ispettore principale di 1ª classe o di Primo Interprete o Ispettore principale di 2ª classe del ruolo organico transitorio del personale di concetto, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

EX COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
500	Interpreti superiori o Ispettori superiori	18
402	Interpreti principali o Ispettori principali di 1ª classe	28
325	Primi interpreti o Ispettori principali di 2ª classe	46

Pongo in votazione la tabella sostitutiva del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *G*. Ne dò lettura:

TABELLA *G*.

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Marescialli di 1ª classe . .	N.	2.598	(*a*)
Marescialli di 2ª classe . .	»	2.850	
Marescialli di 3ª classe . .	»	3.196	
Brigadieri e vicebrigadieri .	»	8.681	
Appuntati	»	10.529	
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie	»	50.596	(*b*)
Totale . . .	N.	78.450	

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1ª classe cariche speciali stabilito in 200 unità.

(*b*) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA *G*.

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Marescailli di 1ª classe . .	N.	2.300	(*a*)
Marescialli di 2ª classe . .	»	2.600	
Marescialli di 3ª classe . .	»	3.100	
Brigadieri e vicebrigadieri .	»	9.325	
Appuntati	»	10.529	
Guardie scelte, guardie e allievi guardie	»	50.596	(*b*)
Totale . . .	N.	78.450	

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1ª classe cariche speciali stabilito in 200 unità.

(*b*) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho esaminato a fondo la questione e ho dovuto presentare queste modifiche per evitare che sorgano complicazioni quando il disegno di legge passerà all'esame del Senato.

I tremila posti disponibili erano stati messi, nelle modificazioni proposte dal Comitato ristretto, tutti nelle varie classi dei marescialli. Tuttavia facendo un raffronto con le guardie di finanza e con i carabinieri, che svolgono un servizio analogo, si nota che si rischia di turbare l'equilibrio esistente, sollevando magari una serie di reazioni a catena nell'ambito dei corpi di polizia e nell'ambito delle guardie di finanza.

Quindi, anziché attribuire tutti i tremila posti alle qualifiche di maresciallo, propongo di attribuirne solo 2400, trasferendo gli altri 600 posti nei ruoli dei sottufficiali.

In questo modo vi sarebbe un maggior equilibrio, non si turberebbe l'indirizzo preso dal Comitato ristretto e si darebbe effettivamente un certo beneficio a tutte le categorie. Infatti i posti di maresciallo, che noi creiamo, non sarebbero immediatamente conferibili, ma lo sarebbero solo a distanza di un certo numero di anni. Accogliendo la distribuzione dei posti da noi suggerita con la nuova tabella, invece, vi sarebbe un beneficio più immediato.

Le modifiche apportate comportano anche una riduzione della spesa di circa settanta milioni, con il che ci si pone al sicuro, rispetto alla copertura, da eventuali censure della Commissione finanze e tesoro del Senato.

NANNUZZI. Non ho intenzione di turbare o indignare gli interessati con il mio accostamento alla legge approvata ieri l'altro e riguardante i magistrati, per i quali si prevedono promozioni in soprannumero, a ruolo aperto. In questo caso, invece, ci si mette a discutere per alcune centinaia di posti da attribuire ad una categoria, appartenente al personale dello Stato, che assolve sempre la stessa funzione. Il maresciallo di prima, di seconda, di terza classe assolve infatti sempre le stesse funzioni.

La realtà è che si tratta di un problema economico, in quanto l'avanzamento nel grado comporta l'avanzamento economico. Nel Comitato ristretto ci eravamo battuti per quelle cifre in modo da dare la possibilità a questi sottufficiali di arrivare, con il massimo della carriera, al massimo trattamento economico. Ora non credo che vi sia un grande problema di spesa, perché si sa (lo è stato detto anche per i magistrati) che gli scatti biennali conseguiti nel grado inferiore comportano spesso al momento dell'avanzamento lo stesso trattamento economico Infatti, quando uno viene promosso ha già accumulato tanti scatti biennali da percepire lo stesso stipendio iniziale della qualifica superiore.

Quindi, non mi pare sia questione di spesa. A mio avviso il Governo è soprattutto preoccupato per gli altri corpi che assolvono funzioni analoghe. Faccio notare, peraltro, che non esiste un'unica legge per tutte le ar-

mi. E se le norme si debbono modificare, nulla vieta che si inizi dal settore in argomento. Il tutto costituirà, poi, un precedente che sarà di stimolo a modificare l'intera legislazione.

Una proposta desidererei fare. In seno al comitato ristretto confesso mi era sfuggita qualcosa di non irrilevante e, cioè, che il contingente delle guardie scelte è fisso. La promozione, quindi, non è neppure a ruolo aperto. Le prime due qualifiche, cioè, (di due si tratta, non costituendone gli allievi – rapportati ai militari di leva – una terza), a differenza di quanto accade in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, per le prime tre qualifiche, non sono a ruolo aperto.

Pare a me inammissibile questo stato di cose e questa discrasia. Di fatto, nel settore in oggetto, si entra come guardia e si può rimanere tale per tutta la durata dell'impiego, senza alcuna progressione di carriera, neppure a guardia scelta. Si dice, infatti, che il numero dei posti delle guardie scelte non deve superare i 10 mila.

Io propongo dunque – e faccio rilevare che è l'unica proposta che io abbia fatto – che le prime due qualifiche in questione siano a ruolo aperto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Nannuzzi, si tratta di carriere tutte speciali, che hanno, peraltro, trattamenti comparati a quelli delle corrispondenti carriere statali.

NANNUZZI. Proporrei una subordinata alla richiesta avanzata poco faco. Ove quest'ultima non fosse accolta, chiederei che il numero delle guardie scelte fosse portato a 15.000.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Nannuzzi, abbiamo faticosamente raggiunto, nel concerto con tutte le forze armate, il numerò fissato. Qualunque cosa io dovessi lasciar passare qui, sarebbe modificato dal Senato, con il rischio di bloccare tutta la legge.

PITZALIS. Onorevole Nannuzzi, i posti di maresciallo delle tre categorie – tabella *G* –, così come vengono diminuiti dall'onorevole Sottosegretario, mi pare consentano un discreto aumento ai posti di brigadiere e di vice brigadiere, ai quali concorreranno 9.325 persone. Direi che addirittura pare a me che la scelta per la promozione su 9.325 aspiranti non sia neppure sufficientemente nutrita. Io vorrei che tale cifra fosse più alta, anche perché su questi posti gravitano circa 60.000 persone che stanno dietro, tra guardie scelte ed appuntati (perché anche questi ultimi possono concorrere, a determinate condizioni e fino ad una certa età).

Vedo, dunque, con piacere che l'aumento dei posti è portato in direzione di quelli di brigadiere e vice-brigadiere. Nell'economia generale di questo spostamento, credo che il quadro non ne soffra alcun danno; direi anzi, che l'articolazione risulta più efficiente e determinante, ai fini di favorire le aspirazioni della categoria.

Per quanto concerne il contingente delle guardie scelte, non so fornire la mia opinione perché non conosco la situazione interna del gruppo.Tuttavia, dato che vi sono spostamenti di articolazione nell'ambito della carriera stessa, pare a me che, se quanto proposto dovesse essere un motivo per ritardare l'approvazione della legge, sia il caso di approvare l'emendamento suggerito dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poiché il testo base sul quale abbiamo discusso fino a questo momento è quello del Comitato ristretto e poiché il Governo ha presentato un emendamento al testo del Comitato ristretto, io dovrò porre in votazione, anzitutto, l'emendamento del Governo.

Pongo in votazione la tabella *G* nel testo proposto dal Governo.

(*È approvata*).

La tabella *G* rimane pertanto così formulata:

TABELLA *G*.

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Marescialli di 1ª classe . .	N.	2.300	(*a*)
Marescialli di 2ª classe . . .	»	2.600	
Marescialli di 3ª classe . . .	»	3.100	
Brigadieri e vicebrigadieri .	»	9.325	
Appuntati	»	10.529	
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie	»	50.596	(*b*)
Totale . . .	N.	78.450	

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 4ª classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1ª classe cariche speciali stabilito in 200 unità.

(*b*) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza » (3406):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3406, risultano assorbite le proposte di legge Amadei (1953) e De Grazia (2531).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bersani, Bressani, Cavallari, Corrao, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Li Causi, Lizzero, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Sgarlata, Tozzi Condivi, Zucalli.

Sono in congedo:

Carcaterra, Colleselli, De Mita.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO